SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 274**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 novembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1987, n. 617.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e le attività marinare in Grado

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e della industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1985-86 è istituita in Grado una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'industria e le attività marinare.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

	Sezioni numero —
Scuola professionale per l'industria gente di mare con sezioni per:	
meccanico navale (triennale)	1
radiotelegrafista di bordo (triennale) . . .	1

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne o serali

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; lingua estera; disegno tecnico ed elementi di tecnologia meccanica; macchine marine e laboratorio; elettrotecnica,

impianti elettrici e misure elettriche; nozioni di costruzioni navali e norme di emergenza; esercitazioni nautiche (marinaresche); esercitazioni pratiche (officine meccanica e macchine marine); laboratorio macchine marine; navigazione e arte navale; elettronica, radiotecnica e disegno professionale; esercitazioni pratiche e servizio r.t.; officina radioelettrica; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito in garanzia di eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terzultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso, per titoli e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 531.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e' di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

5) con i proventi dei laboratori e delle officine.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Grado ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1988
Registro n. 64 Istruzione, foglio n. 331

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E LE ATTIVITÀ MARINARE DI GRADO.

Una sezione di meccanico navale (triennale)
Una sezione di radiotelegrafista di bordo (triennale)
per complessive sei classi

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	6
3) Insegnanti tecnico-pratici	5 (*)
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	3
6) Collaboratori tecnici	2
7) Ausiliari	5
Personale incaricato	
8) Incarichi d'insegnamento per complessive quindici ore settimanali	
9) Insegnanti tecnico-pratici (1)	

(*) Di cui un ITP assegnato all'ufficio tecnico.

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

88G0562

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 1988.

Determinazione del saggio di interesse applicabile sui tributi ammessi al pagamento differito gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1988 con il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico citato, viene autorizzata, per le importazioni di caffè effettuate presso dogane diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno 1988 di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 ottobre 1988;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 346, dal 28 ottobre 1988, il saggio di interesse che gli operatori ammessi al pagamento differito dei diritti doganali gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste, devono corrispondere, per il periodo successivo ai primi trenta giorni, è stabilito nella misura dell'11,189 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1988

Il Ministro: COLOMBO.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come modificato dall'art. 3-*quinquies* del D.L. n. 251/1974, aggiunto dalla legge di conversione n. 346/1974:

«Art. 79. — *È facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con un proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.*

Con le stesse modalità il Ministro per le finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno.

L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.

La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo.

Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso».

— Il D.M. 19 luglio 1988, concernente il pagamento differito dei diritti doganali sulle importazioni di caffè effettuate attraverso dogane diverse da quella di Trieste, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 10 agosto 1988.

Nota all'art. 1:

Per il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale si veda nelle note alle premesse.

88A4590

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 9 novembre 1988.

Modificazioni allo statuto della Monte titoli S.p.a. (Deliberazione n. 3752).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte titoli S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 10, secondo comma, della predetta legge con il quale viene, tra l'altro, disposto che lo statuto della Monte titoli S.p.a. è approvato dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Viste le proprie delibere n. 2376 del 3 settembre 1986 di approvazione dello statuto e n. 3643 del 29 agosto 1988 di approvazione di modifiche successivamente apportate;

Considerato che in data 22 settembre 1988 il consiglio di amministrazione della Monte titoli S.p.a., in esecuzione delle delibere dell'assemblea straordinaria della società del 12 luglio 1988, ha deliberato l'aumento del capitale sociale da L. 7.000.000.000 a lire 16.000.000.000 e la conseguente modifica dell'art. 10 dello statuto;

Considerato che con lettera del 26 settembre 1988 la Monte titoli S.p.a. ha trasmesso a questa commissione copia autentica del verbale della citata riunione del consiglio di amministrazione ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie;

Vista la comunicazione in data 21 ottobre 1988, con la quale la Banca d'Italia ha espresso il proprio assenso all'approvazione della citata modificazione;

Delibera:

È approvato il nuovo testo del primo capoverso dell'art. 10 dello statuto della Monte titoli S.p.a., nella seguente formulazione:

«Art. 10. — Il capitale sociale è di L. 16.000.000.000. Esso è rappresentato da sedicimilioni di azioni da nominali L. 1000 cadauna».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

Milano, addì 9 novembre 1988

p. *Il presidente:* PAZZI

88A4614

DELIBERAZIONE 9 novembre 1988.

Modificazioni all'allegato *A* alla convenzione tra Monte titoli S.p.a. ed enti emittenti. (Deliberazione n. 3753).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte titoli S.p.a., approvato con propria delibera n. 2724 del 18 febbraio 1987 ed integrato dalle successive delibere di modificazione;

Vista la lettera in data 21 luglio 1988 con la quale la Monte titoli S.p.a. ha richiesto l'approvazione delle modifiche deliberate dal consiglio di amministrazione della società nella seduta del 12 luglio 1988 relativamente all'«allegato *A*» alla convenzione tra Monte titoli ed enti emittenti (MT700);

Vista la successiva lettera in data 23 settembre 1988, con la quale la Monte titoli S.p.a. ha comunicato che a seguito di ulteriori delibere del consiglio di amministrazione della società del 22 settembre 1988, sono state apportate alcune modifiche al nuovo testo dell'«allegato *A*» alla convenzione tra Monte titoli ed enti emittenti (MT700);

Vista la comunicazione in data 21 ottobre 1988, con la quale la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 19 giugno 1986, n. 289, ha comunicato il proprio assenso all'approvazione delle citate modifiche;

Delibera:

Sono approvate le modifiche apportate allo schema dell'«allegato *A*» alla convenzione tra Monte titoli S.p.a. ed enti emittenti che risulta pertanto complessivamente modificato, con decorrenza dal 12 luglio 1988, nel testo allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

La presente delibera, con relativo allegato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

Milano, addì 9 novembre 1988

p. *Il presidente:* PAZZI

TARIFFE PER IL SERVIZIO TITOLI SVOLTO PER CONTO DI EMITTENTI

ALLEGATO *A* ALLA CONVENZIONE FRA MONTE ED EMITTENTE (MT 700) DECORRENZA 12 LUGLIO 1988

1. Pagamento di interessi su obbligazioni/certificati di deposito.

Commissione - da computarsi sull'importo netto corrisposto:

1.1 per pagamento interessi su obbligazioni emesse da:

emittenti ordinari. . . . . %
grandi emittenti (con prestiti in circolazione per oltre lire 2.000 mld) . . . . %
istituzioni creditizie . %
organismi internazionali . %

1.2 per pagamento interessi su certificati di deposito %

2. Rimborso parziale o totale di capitale su obbligazioni/certificati di deposito.

Commissione - da computarsi sull'importo netto corrisposto:

2.1 per rimborso parziale o totale di capitale su obbligazioni emesse da:

emittenti ordinari. . . . . %
grandi emittenti (con prestiti in circolazione per oltre lire 2.000 mld) . . . . %
istituzioni creditizie . %
organismi internazionali %

2.2 per rimborso parziale o totale di certificati di deposito. %

3. Depositi per assemblee.

Diritti fissi - da computarsi per ogni biglietto di partecipazione ad assemblea emesso:

3.1 senza codice fiscale dell'azionista L.
3.2 con codice fiscale dell'azionista, se espressamente richiesto dall'emittente. L.

4. Pagamento di dividendi.

4.1 Commissione - da computarsi sull'importo netto corrisposto, per dividendo totale deliberato:

inferiore o uguale a lire 50 mld . . . . . .
superiore a lire 50 mld e inferiore o uguale a lire 100 mld %
superiore a lire 100 mld e inferiore o uguale a lire 200 mld %
superiore a lire 200 mld %

4.2 Diritti fissi — nel caso di segnalazione nominativa del percettore — da computarsi (comprensivi di imposta di bollo):

per ogni mod. RAD: L.

5. Operazioni sul capitale.

5.1 Commissione:

5.1.1 da computarsi sul controvalore versato per la sottoscrizione dei nuovi titoli (valore nominale più eventuale sovraprezzo) o in caso di altre operazioni a pagamento, per un importo globale dell'operazione (se del caso, comprensivo del sovraprezzo):

inferiore o uguale a lire 100 mld . . . . . . %
superiore a lire 100 mld e inferiore o uguale a lire 500 mld %
superiore a lire 500 mld e inferiore o uguale a lire 1.000 mld. %
superiore a lire 1.000 mld %

5.1.2 da computarsi sul valore nominale, in caso di aumento gratuito di capitale per un importo globale dell'operazione:

inferiore o uguale a lire 100 mld . . . . . %
superiore a lire 100 mld e inferiore o uguale a lire 500 mld %
superiore a lire 500 mld e inferiore o uguale a lire 1.000 mld. %
superiore a lire 1.000 mld %

5.2 Diritti fissi - da computarsi, per singola operazione, come sommatoria dei diritti relativi ad uno o più dei seguenti moduli:

5.2.1 per ogni operazione facoltativa . . . . L.
5.2.2 per comunicazione delle generalità anagrafiche (sia con scheda nominativa sia con elenco) . . . L.
5.2.3 per ogni specie di titolo che dia luogo a diritti L.

Nota. — L'utilizzo di diritti provenienti da titoli in emissione contestuale costituisce specie titolo aggiuntiva.

5.2.4 per ogni tipo di diritto negoziabile in mercati regolamentati L.
5.2.5 per ogni partita di titoli registrata a credito degli aventi diritto L.

Nota. — I diritti fissi di cui al presente punto n. 5 si intendono applicabili per operazioni societarie straordinarie definite ricorrenti; per operazioni non ricorrenti tali diritti sono maggiorati del .....%.

6. Operazioni varie.

Diritti fissi - da computarsi per singola operazione e, per quanto riguarda i punti 6.5, 6.6, 6.7, con riferimento a ciascuna specie di nuovo titolo risultante dall'operazione:

6.1 aumento gratuito (o riduzione) del capitale mediante modificazione del valore nominale (stampigliatura dei certificati). L.

6.2 cambio di certificati L.

6.3 raggruppamento di azioni con cambio di certificati L.

6.4 frazionamento di azioni con cambio di certificati L.

6.5 fusione (incorporazione) con cambio di certificati L.

6.6 conversione di azioni:
6.6.1 obbligatoria L.
6.6.2 facoltativa L.
6.7 conversione di obbligazioni L.

Nota. — Per le operazioni di cui al presente punto n. 6, allorché comportino la comunicazione all'emittente delle generalità anagrafiche dei sottoscrittori, si applica la maggiorazione di cui sub: 5.2.2.

Visto *il presidente della Monte titoli S.p.a.*

88A4615

DELIBERAZIONE 15 novembre 1988.

Sospensione degli effetti della delibera n. 3743 del 3 novembre 1988. (Deliberazione n. 3766).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte titoli S.p.a.;

Vista la propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 con la quale è stato approvato il regolamento contenente norme di attuazione della citata legge 19 giugno 1986, n. 289;

Vista la propria delibera n. 3743 del 3 novembre 1988 di temporanea sospensione dell'agente di cambio dottor Giovanni Luigi Milla dal subdeposito presso la Monte titoli S.p.a., in applicazione del disposto dell'art. 5, comma secondo, lettera *a)*, del citato regolamento di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, a seguito del decreto ministeriale 19 ottobre 1988 del Ministro del tesoro, con il quale veniva inflitta al dott. Milla la sospensione di complessivi quindici giorni dall'esercizio dell'attività professionale, con conseguente esclusione dai locali della borsa;

Vista la comunicazione n. 367 del 10 novembre 1988 con la quale la Deputazione della borsa valori di Milano ha informato questa Commissione che il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con ordinanza n. 644/88, emessa il 2 novembre 1988, ha sospeso l'esecuzione del citato decreto ministeriale del 19 ottobre 1988 del Ministro del tesoro;

Delibera:

Sono sospesi gli effetti della delibera n. 3743 del 3 novembre 1988 che dispone la temporanea sospensione del rapporto di subdeposito presso la Monte titoli S.p.a. del dott. Giovanni Luigi Milla, agente di cambio presso la borsa valori di Milano, a far tempo dal 16 novembre 1988.

Gli organi locali di borsa cureranno la diffusione della presente delibera nei modi d'uso.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, addì 15 novembre 1988

p. *Il presidente:* PAZZI

88A4653

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla regione Veneto ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1988, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 216, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la regione Veneto è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Sante Furlanis con testamento pubblicato il 18 febbraio 1985 con atto a rogito del notaio dott. Americo Pasqualis di Portogruaro, n. 81409 di repertorio e n. 26138 di raccolta, costituito dalla somma di L. 20.000.000 che deve essere corrisposta dal signor Rodolfo Padovese entro tre anni dalla morte del *de cuius* e destinata alla lotta contro i tumori.

88A4500

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute Don Carlo Gnocchi» ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1988, registro n. 10, foglio n. 346, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.na Cesarina Stucchi, nata a Bernareggio (Milano) l'8 dicembre 1903 e deceduta a Vimercate (Milano) il 1° gennaio 1977, con testamento olografo del 19 maggio 1974 pubblicato dal notaio dott. Luigi Colnaghi di Cantù (Como) il 17 maggio 1977 con il n. 20352 di repertorio e registrato a Cantù il 26 maggio 1977 al n. 825, consistente in un immobile sito nel comune di Aicurzio (Milano) alla via Dante n. 4, censito nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 93, con annesso terreno, periziato per complessive lire 10 milioni e valutato L. 16.700.000 dall'ufficio tecnico erariale di Milano.

88A4501

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta per la concessione di un contributo finanziario, effettuato a Roma il 4 e l'8 maggio 1984.

Il giorno 7 novembre 1988 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta per la concessione di un contributo finanziario, firmato a Roma il 4 e l'8 maggio 1984, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 25 luglio 1988, n. 317, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1988.

In conformità a quanto previsto nel testo dello scambio di note, quest'ultimo è entrato in vigore il giorno 7 novembre 1988.

88A4617

Entrata in vigore del protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta, firmato a La Valletta il 20 novembre 1986.

Il giorno 24 ottobre 1988 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta, firmato a La Valletta il 20 novembre 1986, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 23 agosto 1988, n. 384, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 13 settembre 1988.

In conformità a quanto previsto nell'articolo V, il protocollo è entrato in vigore il giorno 24 ottobre 1998.

88A4618

MINISTERO DEL TESORO

N. 224

Corso dei cambi del 17 novembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1279,300	1279,300	1279,20	1279,300	1279,300	1279,300	1279,610	1279,300	1279,300	1279,30
Marco germanico	744,490	744,490	745,10	744,490	744,490	744,45	744,500	744,490	744,490	744,49
Franco francese	217,800	217,800	217,80	217,800	217,800	217,80	217,790	217,800	217,800	217,80
Fiorino olandese	660,150	660,150	660,50	660,150	660,150	660,15	660,130	660,150	660,150	660,15
Franco belga	35,513	35,513	35,53	35,513	35,513	35,51	35,515	35,513	35,513	35,51
Lira sterlina	2344,450	2344,450	2344 —	2344,450	2344,450	2344,45	2344,500	2344,450	2344,450	2344,45
Lira irlandese	1986,400	1986,400	1986 —	1986,400	1986,400	1986,40	1986,600	1986,400	1986,400	—
Corona danese	192,530	192,530	192,65	192,530	192,530	192,53	192,530	192,530	192,530	192,53
Dracma	8,952	8,952	8,94	8,952	—	—	8,952	8,952	8,952	—
E.C.U.	1541,550	1541,550	1541,25	1541,550	1541,550	1541,55	1541,550	1541,550	1541,550	1541,55
Dollaro canadese	1039,200	1039,200	1038 —	1039,200	1039,200	1039,20	1038,800	1039,200	1039,200	1039,20
Yen giapponese	10,498	10,498	10,51	10,498	10,498	10,49	10,498	10,498	10,498	10,49
Franco svizzero	886,700	886,700	886,90	886,700	886,700	886,70	886,750	886,700	886,700	886,70
Scellino austriaco	105,886	105,886	105,83	105,886	105,886	105,88	105,880	105,886	105,886	105,88
Corona norvegese	195,970	195,970	196 —	195,970	195,970	195,97	196 —	195,970	195,970	195,97
Corona svedese	212,590	212,590	212,75	212,590	212,590	212,99	212,600	212,590	212,590	212,59
FIM	312,780	312,780	312,75	312,780	312,780	312,59	312,650	312,780	312,780	—
Escudo portoghese	8,906	8,906	8,92	8,906	8,906	8,90	8,905	8,906	8,906	8,90
Peseta spagnola	11,291	11,291	11,30	11,291	11,291	11,29	11,293	11,291	11,291	11,29
Dollaro australiano	1102,600	1102,600	1101 —	1102,600	1102,60	1102,60	1102,200	1102,600	1102,600	1102,60

Avviso di rettifica. — Nella media dei cambi del 7 settembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 1988, il valore del franco belga, erroneamente indicata «*35,261*» deve invece intendersi «*35,621*».

Media dei titoli del 17 novembre 1988

Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,050
» 9% » » 1976-91	99,900
» 10% » » 1977-92	101,050
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,575
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,850
» » » 22- 6-1987/91	86,450
» » » 18- 3-1987/94	73,300
» » » 21- 4-1987/94	72,600
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,425
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,250
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,975
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,700
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	87,625
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,200
» » » » 16- 8-1985/90	99,150
» » » » 18- 9-1985/90	99,100
» » » » 18-10-1985/90	99,300
» » » » 1-11-1983/90	101,200
» » » » 18-11-1985/90	99,500
» » » » 1-12-1983/90	101,175
» » » » 18-12-1985/90	99,550
» » » » 1- 1-1984/91	101,200
» » » » 17- 1-1986/91	99,100
» » » » 1- 2-1984/91	101,100
» » » » 18- 2-1986/91	99,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,050
» » » » 18- 3-1986/91	99,150
» » » » 1- 4-1984/91	100,050
» » » » 1- 5-1984/91	100,125
» » » » 1- 6-1984/91	100,100
» » » » 1- 7-1984/91	99,425
» » » » 1- 8-1984/91	99,425
» » » » 1- 9-1984/91	99,375
» » » » 1-10-1984/91	99,575
» » » » 1-11-1984/91	99,725
» » » » 1-12-1984/91	99,175
» » » » 1- 1-1985/92	99,975
» » » » 1- 2-1985/92	98,575
» » » » 18- 4-1986/92	97,100
» » » » 19- 5-1986/92	96,575
» » » » 20- 7-1987/92	97,400
» » » » 19- 8-1987/92	97,925
» » » » 1-11-1987/92	97,675
» » » » 1-12-1987/92	97,475
» » » » 18- 6-1986/93	95,250
» » » » 17- 7-1986/93	95,925
» » » » 19- 8-1986/93	95,175
» » » » 18- 9-1986/93	95,725
» » » » 20-10-1986/93	96,425
» » » » 19-12-1986/93	96,175
» » » » 18-11-1987/93	96,975
» » » » 1- 1-1988/93	97,050
» » » » 1- 2-1988/93	96,925
» » » » 1- 3-1988/93	96,950
» » » » 1- 4-1988/93	97,400
» » » » 1-10-1987/94	97,825
» » » » 1- 2-1985/95	98,450
» » » » 1- 3-1985/95	93,425
» » » » 1- 4-1985/95	93,250
» » » » 1- 5-1985/95	93,100
» » » » 1- 6-1985/95	93,125
» » » » 1- 7-1985/95	94,575
» » » » 1- 8-1985/95	94,450
» » » » 1- 9-1985/95	94,875
» » » » 1-10-1985/95	95,225
» » » » 1-11-1985/95	95,825
» » » » 1-12-1985/95	95,725
» » » » 1- 1-1986/96	95,750
» » » » 1- 1-1986/96 II	98,025
» » » » 1- 2-1986/96	95,575

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,275
» » » » 1- 4-1986/96	94,050
» » » » 1- 5-1986/96	93,975
» » » » 1- 6-1986/96	94,100
» » » » 1- 7-1986/96	94,250
» » » » 1- 8-1986/96	94,200
1- 9-1986/96	94,050
1-10-1986/96	94,825
» » » » 1-11-1986/96	95,475
» » » » 1-12-1986/96	95,875
» » » » 1- 1-1987/97	95,750
» » » » 1- 2-1987/97	95,475
» » » » 18- 2-1987/97	95,400
» » » » 1- 3-1987/97	95,375
» » » » 1- 4-1987/97	94,275
» » » » 1- 5-1987/97	94,375
» » » » 1- 6-1987/97	95,250
» » » » 1- 7-1987/97	95,250
» » » » 1- 8-1987/97	95,050
» » » » 1- 9-1987/97	97,500
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	100,125
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,475
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,675
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,650
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,375
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,450
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,500
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,125
» » » 12,50% 1- 2-1990	103 —
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,900
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,675
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,900
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,625
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,650
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,600
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,200
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,600
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,775
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,550
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,625
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,675
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,775
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,100
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,750
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,750
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,075
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,275
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,350
» » » 9,25% 1-10-1990	96,800
» » » 11,50% 1-10-1990	100 —
» » » 9,25% 1-11-1990	96,725
» » » 9,25% 1-12-1990	97,025
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,350
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,900
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,900
» » » 11,00% 1- 2-1992	97,075
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,500
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,150
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,900
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,400
» » » 11,00% 1- 5-1992	97,150
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,625
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,800
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,350
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,625
» » » » 1983/90 11,50%	106 —
» » » » 1984/91 11,25%	106,875
» » » » 1987/91 8,75%	99,550
» » » » 1984/92 10,50%	107,375
» » » » 1985/93 9,60%	104 —
» » » » 1985/93 9,75%	104,550
» » » » 1985/93 9,00%	101,850
» » » » 1985/93 8,75%	101,600
» » » » 1986/94 8,75%	101,750
» » » » 1986/94 6,90%	93,500
» » » » 1987/94 7,75%	95,950

88M17118

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantuno e con scadenza 14 febbraio 1989, semestrali con durata giorni centottantuno e con scadenza 15 maggio 1989, e annuali con durata giorni trecentosessantacinque e con scadenza 15 novembre 1989.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 4 novembre 1988 relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantuno, centottantuno e trecentosessantacinque giorni fissata per il 15 novembre 1988, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni è di L. 97,34, quello dei buoni a centottantuno giorni è di L. 94,91 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni è di L. 89,70, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

88A4654

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 11 novembre 1988 il decreto interministeriale 3 marzo 1984, con il quale la società «Ge.Se.Fi. S.r.l. Gestione servizi fiduciari», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è stato modificato nella parte relativa alla forma giuridica e alla denominazione variata in «Agosfid S.p.a. - Servizi di amministrazioni patrimoniali» e in forma abbreviata «Agosfid S.p.a.».

Con decreto interministeriale 11 novembre 1988 il decreto interministeriale 4 marzo 1987, con il quale la società «Plurifid S.r.l.», con sede in Torino, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è stato modificato nella parte relativa alla denominazione della società, variata in «Plurifid S.p.a.».

Con decreto interministeriale 11 novembre 1988 il decreto interministeriale 6 settembre 1972, con il quale la società «Fidelconsult - Compagnia fiduciaria e di revisione S.p.a.» è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è stato modificato nella parte relativa alla sede legale trasferita a Milano.

Con decreto interministeriale 14 novembre 1988 il decreto interministeriale 31 luglio 1984, con il quale la società «Revesta - Società di revisione in nome collettivo di Doldo e C.», con sede legale in Venezia, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, è stato modificato nella parte relativa alla forma giuridica ed alla denominazione sociale variata in «Revesta S.r.l.» ed all'autorizzazione estesa all'esercizio dell'attività fiduciaria.

88A4625

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1988 il dott. Vittorio Moretti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Centro elaborazione dati, con sede in Mestre (Venezia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 17 gennaio 1974, in sostituzione del rag. Davide Moisio.

Con decreto ministeriale in data 4 novembre 1988 è rettificato il decreto ministeriale 23 maggio 1988, concernente la nomina del rag. Angelo Cito a commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Pescatori dello Jonio G. Garibaldi» con sede in Bari, in sostituzione dell'avv Pietro Scaligna, limitatamente alla indicazione della sede sociale della cooperativa la quale è «Taranto» anziché «Bari».

88A4619

Sostituzione di alcuni membri di commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto 27 ottobre 1988:

il dott. Michienzi Pasquale, primo dirigente del ruolo degli uffici del lavoro, è stato nominato presidente della quinta commissione elettorale circoscrizionale per Toscana, Umbria e Marche, in sostituzione del dott. Antonio Jannaccone;

il dott. Nicoletti Sabatino, dirigente superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro, è stato nominato presidente della sesta commissione elettorale circoscrizionale per il Lazio, in sostituzione del dott. Pirri Pericle;

il dott. Di Stefano Giovanni, consigliere del ruolo degli uffici del lavoro, è stato nominato membro della prima commissione elettorale circoscrizionale per Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, in sostituzione della dott.ssa Da Casto Giovanna;

il sig. Sbardellati Fausto, collocatore superiore del ruolo dei collocatori, è stato nominato membro della quinta commissione elettorale circoscrizionale per Toscana, Umbria e Marche, in sostituzione del sig. Bartolini Giuliano e il sig. Capati Angelo, segretario del ruolo degli uffici del lavoro, è stato nominato membro della medesima commissione in sostituzione della sig.ra Sferrazzo Rosaria.

88A4591

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale «Paleocapa» di Bergamo ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Bergamo, n. 2028, div. II del 17 settembre 1988, l'istituto tecnico industriale statale «Paleocapa» di Bergamo è autorizzato ad accettare la donazione disposta dall'officina elettromeccanica Lovato & C. S.p.a. di Gorle dei controllori programmabili per attività didattiche del valore complessivo di L. 3.831.850.

Con decreto del prefetto della provincia di Bergamo, n. 2029, div. II del 17 settembre 1988, l'istituto tecnico industriale «Paleocapa» di Bergamo è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla ditta «Siemens» S.p.a. di Milano, controllori Simatic mod. 6ES5101 per attività didattiche di elettrotecnica del valore di L. 870.000.

88A4581

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'elenco delle preparazioni e confezioni di specialità medicinali che non possono essere più prodotte e immesse in commercio a seguito di modifiche autorizzate dal Ministero della sanità. (Elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 10 settembre 1988).

Nell'elenco citato in epigrafe, alla pag. 19 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, il numero di codice della specialità medicinale Tremblex della Brocades S.p.a., cinque fiale uso intramuscolare da due ml, è rettificato come segue: da *024039024* a *024039036*.

88A4627

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1988, n. 454, concernente: «Disciplina dei controlli sanitari sugli animali vivi, sui prodotti e sugli avanzi animali provenienti dai Paesi della Comunità economica europea». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 27 ottobre 1988).

Nel decreto citato in epigrafe, alle sotto specificate pagine della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, devono essere apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 7, nelle premesse, al terzo capoverso, dove è scritto: «... attuativo *alla* legge di delega precitata;», leggasi: «... attuativo *della* legge di delega precitata;»;

alla pag. 8, all'art. 4, secondo comma, dove è scritto: «Tali esami di laboratorio e/o prove diagnostiche devono essere praticati almeno trenta per cento ...», leggasi: «Tali esami di laboratorio e/o prove diagnostiche devono essere praticati almeno *sul* trenta per cento ...»;

alla pag. 9, all'art. 6, primo comma, dove è scritto: «Il vincolo sanitario, *degli* effetti del disposto ...», leggasi: «Il vincolo sanitario, *agli* effetti del disposto ...»;

alla pag. 9, all'art. 7, al quinto rigo del primo comma, dove è scritto: «... *annnesso* allo stesso decreto ...», leggasi: «... *annesso* allo stesso decreto ...»;

alla pag. 10, nella seconda colonna, dal mod. n. 9-*bis*, dodicesimo rigo, va espunta la dizione: «(comunicazione prot. n. .... del .....)» già riportata in modo identico al rigo 11;

alla pag. 11, nella prima colonna, al punto 3) del mod. n. 9-*bis*, dove è scritto: «3) sono state *eseguenti* le seguenti prove diagnostiche ...», leggasi: «3) sono state *eseguite* le seguenti prove diagnostiche ...»;

alla pag. 11, nella seconda colonna, nella nota all'art. 7, al terzo capoverso, quarto rigo, dove è scritto: «... e vengono ammesse a libera *visione* pratica a seguito ...», leggasi: «... e vengono ammesse a libera pratica a seguito ...».

88A4626

Comunicato relativo alla circolare del Ministro del commercio con l'estero 10 novembre 1988, n. 44, riguardante: «Importazione di taluni prodotti tessili originari della Turchia - Limiti quantitativi e modalità di importazione per l'anno 1988». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 14 novembre 1988).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 22 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nel prospetto, la descrizione merce riportata al 2° capoverso: «Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia», deve intendersi accorpata con la descrizione del 1° capoverso precedente «Cat. AMF 18 e, pertanto, devono intendersi eliminati dalla impostazione grafica i trattini relativi alla predetta descrizione, rispettivamente posti sotto le voci «Unità di misura», «Quota Italia» e «Regime autorizzazione».

88A4657

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

c.m. 411100882740)

L. 800